

12. OTT. 2009 19:12

A: MIN. \_BCULT. \_UL

NR. 0422 P. 1/21

ALL 1



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 12 OTT. 2009

2113/CAUSRV/14105

**Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

- Ufficio Legislativo

e p.c. **Al Ministero dell'Interno**

- Ufficio Legislativo

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso  
Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie  
(rif. Vs. nota prot. n. 14118 del 17 giugno 2009)

**Al Ministero della Giustizia**

- Ufficio Legislativo

- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità  
(rif. Vs. nota prot. n. GDAP- 0215995 del 12 giugno 2009)

**Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato**

LORO SEDI

**OGGETTO:** Onere connesso al pagamento delle visite mediche di controllo nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per malattia.

In riferimento alla nota prot. n. 26192 del 27 luglio 2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riguardante la problematica meglio individuata in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 104449 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, cui sono annessi due allegati, contenente le osservazioni sulla medesima problematica, il cui contenuto è condiviso dallo scrivente.

IL CAPO DELL'UFFICIO

MBAC-UDCM DELIMITER CNRF

LEGISLATIVO

0020336-13/10/2009

AB

12. OTT. 2009 19:13

CAUSEV/2113

389  
4

NR. 0422 P. 2/21

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
08 OTT. 2009
Prot. n. 13808



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale  
UFFICIO IX

Roma,

All' Ufficio legislativo Economia  
SEDE

Prot. Nr. 104449  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati: 2  
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Onere connesso alle visite mediche di controllo nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Si fa riferimento alla nota n. 2113/13518 del 1° ottobre scorso, con la quale codesto Ufficio Legislativo ha trasmesso, per le valutazioni di competenza dello scrivente, una nota del Ministero per i beni e le attività culturali, riguardante la tematica in oggetto.

In particolare, il predetto Ministero chiede a codesto Ufficio Legislativo un parere circa l'onerosità delle visite fiscali espletate prima della promulgazione del decreto legge 1° luglio 2008, n. 78, che dispone all'articolo 17, comma-23, lettera e): "*Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.*"

Secondo l'Avvocatura Distrettuale di Torino, alla quale ha chiesto assistenza legale la Soprintendenza Archivistica del Piemonte del medesimo Ministero per i beni e le attività culturali, il richiamato articolo 17 del decreto legge 78/2009 troverebbe applicazione esclusivamente per le visite fiscali richieste successivamente alla sua entrata in vigore e conseguentemente, sempre secondo la predetta Avvocatura Distrettuale, gli accertamenti medico-legali espletati in precedenza sarebbero a carico delle amministrazioni richiedenti.


u

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che a parere dello scrivente Dipartimento il citato articolo 17, comma 23, non introducendo esplicitamente una data di decorrenza, è da interpretare come norma di principio e pertanto valida anche per le visite fiscali compiute prima della sua entrata in vigore. Tanto più che il livello ordinario del finanziamento del Servizio sanitario nazionale già da molti anni ricomprende le risorse dirette a compensare le aziende sanitarie locali degli oneri connessi allo svolgimento delle visite di cui trattasi, come evidenziato nella relazione del 16 maggio 2004 del Tavolo di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome (*cf. allegato 1 - pag. 3 della relazione*).

Ciò è implicitamente ribadito anche nella formulazione del menzionato articolo 17, comma 23, laddove si specifica che, a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sono individuate le risorse destinate allo scopo, già ricomprese nel fabbisogno sanitario indistinto ed indifferenziato, tant'è che la norma non è stata oggetto di copertura finanziaria (*cf. allegato 2 - relazione tecnica all'articolo 17, comma 23, lettera e), del decreto legge 78/2009*).

In tale stato di cose non può che ribadirsi che anche gli oneri connessi alle visite fiscali espletate prima del 1° luglio 2009 sono a carico delle aziende sanitarie locali, segnalandosi che una diversa interpretazione comporterebbe l'insorgenza di oneri privi di copertura a carico delle amministrazioni pubbliche.

Il Ragioniere Generale dello Stato

 Cant'ò